



COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Delib. n. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Determinazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023

L'anno **2023** , addì **14** del mese di **MARZO** alle ore **17:35** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Govetto Beppino	Presidente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Grassi Paola	Componente del Consiglio	Presente
Novello Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Azzano Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Venica Giulia	Componente del Consiglio	Assente
Vidulich Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Nardone Ercole	Componente del Consiglio	Presente
Paolini Silvia	Componente del Consiglio	Presente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Nardon Antonella	Componente del Consiglio	Presente
De Biaggio Alice	Componente del Consiglio	Assente
Tellini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Assente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Cecconi Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschione Mariella	Componente del Consiglio	Assente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Stanig Eva** nella sua qualità di Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , il quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 42 - 2° comma - lett. f) e 48 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, modificato dalla Legge n. 133 del 13.05.1999, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 - comma 10 - della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 - comma 10 - della Legge 16.06.1998 n. 191;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21.02.2005, con la quale si istituiva e, contemporaneamente, si determinava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2005;

VISTO in particolare l'art. 1 - 3° comma - del D. Lgs. n. 360/98, prima modificato dall'art. 12 della Legge n. 133/1999 e poi sostituito dall'art. 28 della Legge 21.11.2000 n. 342, dall'art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 383 e dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, che stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 26.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO che il suddetto art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296 ha riconosciuto altresì ai Comuni la facoltà di introdurre, a decorrere dall'anno di imposta 2007, una soglia di esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011 che ha ripristinato, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di istituire o di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8% anche in unica soluzione fiscale;

PRESO ATTO che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato ai principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione fiscale;

EVIDENZIATO che per le annualità 2016 e 2017 gli Enti non hanno potuto stabilire aumenti e/o variazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015 in quanto la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) come modificata dalla Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) aveva previsto, all'art. 1 comma 26 che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

CONSIDERATO che il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l'anno 2018 con la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);

RAPPRESENTATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2005 è stata introdotta un'aliquota unica pari allo 0,1% per tutte le soglie di reddito, al fine da garantire una maggiore semplificazione fiscale e garantire il reperimento di risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e che la percentuale è stata mantenuta costante dal 2005 al 2022;

VALUTATE le nuove esigenze del bilancio 2023/2025 e ritenuto pertanto di intervenire sul gettito del tributo con un aumento dell'aliquota da 0,1 a 0,3% garantendo, allo stesso tempo, una maggiore equità sociale e una riduzione del carico fiscale gravante sulle persone meno abbienti, con la previsione di una soglia di esenzione fissata a 10.000,00 €;

VISTO il “Regolamento comunale per l’addizionale comunale all’IRPEF”, approvato con delibera consiliare n. 13 di data odierna;

RICHIAMATO l’art. 4 del predetto regolamento che dispone che “L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti prefissati dalla Legge. In assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, come previsto dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e dall’art. 1 - comma 142 lett. c) - della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)”

RICHIAMATO altresì l’art. 5 del predetto regolamento comunale, con cui è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2023 nella misura di € 10.000,00 la soglia di esenzione dal pagamento dell’Addizionale comunale all’IRPEF da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo ai fini dell’IRPEF;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2022 ove è stabilito che:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023.
2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”.

VISTO l’art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che prevede l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2023 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2023;

VISTO l’art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITI l’introduzione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all’oggetto all’ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell’art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l’eventuale ascolto;

VISTO il parere reso dall’Organo di Revisione, allegato al presente atto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), per l'anno 2023, della misura dello 0,3% (zero virgola tre per cento);

2) DI PRENDERE ATTO della previsione in regolamento della soglia di esenzione per i redditi inferiori ai 10.000,00 € da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF;

3) DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

MF

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE
f.to Michela Fabbro
(Firmato digitalmente)

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE
f.to Michela Fabbro
(Firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
Govetto Beppino

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Stanig Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 01/04/2023 .

Li, 17/03/2023

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Nicoletta Spizzamiglio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2023

- per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Li, 17/03/2023

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Nicoletta Spizzamiglio

**E' copia conforme all'atto sottoscritto digitalmente in originale,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.**